

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sede di Roma

RICORSO

Per il **Sig. Roberto GALIA**, nato ad Erice (TP) il 04.10.1989 (C.F. GLA RRT 89R04 D423H) e residente in Valderice (TP) in Via Baglio Simonte n° 55, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'**Avv. Claudia Marceca** (C.F. MRC CLD 85T41 H501H – pec: claudiamarceca@ordineavvocatiroma.org), del Foro di Roma, giusta procura in calce all'originale del presente atto, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio sito in Roma alla via Treviso n. 21,

CONTRO

Ministero dell'Interno, in persona del suo Ministro p.t. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - 00186;

E NEI CONFRONTI

del **Sig. Roberto Capuzzimati**, nato a Roma il 16.09.1990 (C.F. CPZ RRT 90P16 H501R) ed ivi residente in Via Enrico Bondi n° 108, interno 5, inserito nella graduatoria finale al n. 184 – 00166 (*cf. doc. 1*);

NONCHÉ

degli altri vincitori del concorso per il reclutamento di 250 posti per l'accesso nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, bando pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana - 4° serie speciale n. 90 del 15 Novembre 2016 (*cf. doc. 2*),

previa

autorizzazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4 C.p.A., alla notifica per pubblici proclami, ove ritenuto opportuno anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e del presente atto sul sito internet dell'Amministrazione resistente,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

– del decreto del Ministero dell'Interno –Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile– con cui la Commissione Medica per l'Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale del Ministero, escludeva il Sig. Roberto Galia dalla procedura concorsuale, con motivazione di **“Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 03/10 – OS 05/10). In esiti recente intervento PRK OO. D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c 1, lettera f), punto 1)”**, notificando al ricorrente il provvedimento in data 20.09.2019 (cfr. doc. 3);

– del verbale n. 32 del 9 Luglio 2019, con il quale la Commissione Medica per l'Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale del Ministero riteneva l'odierno ricorrente NON IDONEO, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 18 Settembre 2008, n. 163;

– del Decreto del Ministro dell'Interno n. 529 del 30/10/2019 (cfr. doc. 3) con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito di cui al verbale della Commissione esaminatrice, relativo al sopra indicato concorso per il reclutamento di 250 posti per l'accesso nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

– delle summenzionate graduatorie definitive (cfr. doc. 1);

– nonché di ogni atto ed essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente,

con riserva di agire

in separato giudizio e/o mediante apposito atto di motivi aggiunti, per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla refusione dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'odierno ricorrente a causa dei provvedimenti impugnati.

FATTO

- Il Sig. Roberto Galia presentava domanda per la partecipazione al “Concorso Pubblico per titoli esami a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, indetto con decreto del 18 Ottobre 2016 (*cf. doc. 5*) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie speciale – “Concorsi ed esami” n. 90 del 15 Novembre 2016 (*cf. doc. 2*);
- In data 29.05.2017 l’odierno ricorrente superava la prova preselettiva ed in data 07.11.2017 la prova motorio-attitudinale, divisa in quattro moduli. Successivamente in data 22.03.2018 veniva valutato idoneo al colloquio orale (*cf. doc. 6*);
- Il Sig. Roberto Galia veniva dunque inserito in graduatoria finale dei posti di cui alla riserva del 45% del concorso a 250 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 676 del 18.10.2016 (al posto 168 su 814) (*cf. doc. 7*);
- Successivamente, in data 8 Luglio 2019, dopo il superamento delle precedenti prove, si presentava a Roma presso la Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in Via Pigafetta n. 3, al fine di eseguire gli esami previsti dal bando di concorso per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale da parte dell’apposita Commissione Medica, nominata con Decreto n. 221 del 2 Maggio 2019 e successive modificazioni (prot. n. 0015825 del 12.09.2019); la visita proseguiva al giorno successivo 9 Luglio 2019 presso l’Istituto Superiore Antincendi sito in Via del Commercio n. 13 di Roma (*cf. doc. 8*);

- Con verbale n. 32 del 9 luglio 2019 emesso dalla Commissione Sanitaria il Sig. Roberto Galia veniva dichiarato “non idoneo” al servizio;

- Con decreto prot. n. 0000450 del 12.09.2019, notificato in data 20.09.2019, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DM n. 163/2008, l'odierno ricorrente veniva escluso dal concorso poiché ritenuto **non idoneo al servizio** con la seguente motivazione: **“Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 03/10 – OS 05/10). In esiti recente intervento PRK OO. D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c 1, lettera f), punto 1)”** (cfr. doc. 3);

- In data 02.10.2019 il Sig. Roberto Galia si recava presso lo studio del Dott. Gaspare Piacentino, oculista già dirigente medico U.O. di Oculistica A.R.N.A.S. Civico Palermo; in detta occasione lo specialista certificava: **“ODX VM 9/10 VC 10/10 CON SF -0,25 TONO OCULARE 12MMHG OSX VN 11/10 TONO OCULARE 12MMHG. OO CORNE SPECCHIATA, CAMERA ANTERIORE PRESENTE. ACQUEO LIBERO, IRIDE SANA E NORMOREAGENTE AL FOTOSTIMOLO, CRISTALLINI TRASPARENTI, VITREO LIMPIDO. F.O.: RETINA SANA”** (cfr. doc. 9);

- Successivamente, in data 04.10.2019, l'odierno ricorrente si sottoponeva ad ulteriore visita presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Distretto Sanitario di Trapani (Struttura Pubblica), ove la Dott.ssa Battistina Mandrà, dirigente medico oculista, refertava: **“OD VN 8/10 CON -0,50 SF. OS VN 10/10. SEGMENTO ANTERIORE NEI LIMITI DELLA NORMA; CRISTALLINO IN SITU E TRASPARENTE. TN 12 MMHG. FO NEI LIMITI DELLA NORMA”** (cfr. doc. 10);

I provvedimenti che in questa sede si impugnano sono illegittimi e gravemente lesivi delle posizioni dell'odierno ricorrente e pertanto se ne chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti

MOTIVI

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 c. 1 lett. f), punto 1, del D.M. n. 78 dell'11/03/2008 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 241/90 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria – Difetto di motivazione del provvedimento – Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa – Carenza di trasparenza circa i criteri di valutazione adottati.

L'art. 1 del DM Ministero Interno n. 78/2008 è la norma che indica i **requisiti di idoneità fisica e psichica** che devono possedere i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale dei Vigili del Fuoco, stabilendo, al **comma 1**, i presupposti fisici:

*“a) sana e robusta costituzione fisica; b) piena integrità psichica; c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento; d) normalità del senso luminoso e cromatico; nei casi dubbi l'eventuale giudizio di non idoneità, ai sensi del presente punto, deve essere comunque sempre supportato dall'esecuzione di un esame con anomaloscopio di Nagel; e) normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico; f) acutezza visiva: **1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti;** 2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. E' ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie; g) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle*

frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche” (cfr. doc. 11).

Il medesimo art. 1 DM n. 78/2008 prosegue al **secondo comma** elencando le **cause di inidoneità** per l'ammissione a tali concorsi pubblici, rinviando all'elenco delle imperfezioni e delle infermità contenute nella Tabella B allegata al decreto stesso (cfr. doc. 12). La predetta Tabella, nella parte che interessa ai fini del presente giudizio, ovvero al punto 8, indica tra le cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici le *“Altre cause di non idoneità”* ovvero *“[...] i postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata, 1) l'acutezza visiva rientra nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui al presente regolamento, 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici; [...]”*.

Nel caso *de quo*, il Sig. Roberto Galia è stato dichiarato inidoneo avendo la Commissione Medica esaminatrice riscontrato un Grado di capacità funzionale posseduto dall'apparato visivo pari a 3/10 nell'occhio destro e 5/10 nell'occhio sinistro.

Come lo stesso candidato dichiarava, in data 21.06.2019 si sottoponeva ad intervento chirurgico con tecnica refrattiva PRK presso il “C.M.O. Centro Medico Oftalmico” di Palermo, al fine di risolvere un difetto visivo ad entrambi gli occhi e quindi definire qualsiasi problematica inerente l'acutezza visiva, anche in previsione di futuri concorsi pubblici (cfr. doc.13).

Come già richiamato, in ordine alla ammissibilità di tale tipologia di intervento chirurgico per l'ammissione al concorso pubblico in oggetto, il D.M. n. 78/2008, All. B punto 8), è chiaro nell'ammettere specificatamente gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere).

Orbene, a seguito della notifica del decreto di esclusione, l'odierno ricorrente si sottoponeva a due diverse visite (la seconda delle quali in Struttura Pubblica): l'una in data 02.10.2019, ove lo specialista valutava il **Visus di 8/10 (dx) e 10/10 (sx)** e l'altra in data 04.10.2019, ove il sanitario refertava una valutazione di **9/10 (dx) e 11/10 (sx)**.

Dette valutazioni confermano l'idoneità del Sig. Roberto Galia al servizio di cui in oggetto e l'**acutezza visiva naturale del ricorrente non inferiore a 14/10 complessivi**, quale somma del *Visus* dei due occhi.

Il ricorrente ha dunque la possibilità di dimostrare la possidenza dei prescritti requisiti di cui al D.M. n. 78/2008, art. 1, lett f).

Ebbene è chiaro come entrambe le richiamate visite siano in linea tra loro ed assolutamente contrastanti rispetto ai risultati espressi dalla Commissione Medica giudicatrice, che ha prodotto una errata valutazione.

La differenza riscontrata tra le due valutazioni, infatti, è alquanto notevole e, allo stesso tempo, incomprensibile; se da un lato è ipotizzabile che la visita oculistica svolta dalla Commissione Medica possa essere stata in qualche modo condizionata da una serie di fattori personali del candidato (come ad esempio la mera stanchezza per il viaggio nonché lo stress e l'emozione, il digiuno imposto come da direttive, le lunghe ore di attesa), dall'altro si evidenzia come sarebbe stato opportuno effettuare un doppio accertamento sul candidato (su tutti i candidati), al fine di valutare in modo obiettivo le effettive condizioni psico-fisiche dello stesso, tenuto conto, altresì, del notevole punteggio

conseguito per le altre prove. Pur volendo considerare detti fattori individuali di influenza sui risultati della visita medica permane comunque una discrepanza spropositata tra i due risultati.

Data l'evidente discordanza dei suddetti risultati, non può che contestarsi la carenza dell'accertamento clinico svolto dalla nominata Commissione, nonché la superficialità con cui veniva svolta l'istruttoria, lesiva dell'interesse del ricorrente. Come avvalorato dalla documentazione in atti, è possibile affermare la sussistenza di un'errata valutazione medica, frutto di un accertamento clinico decisamente carente e, in definitiva, di un'erronea istruttoria tecnica, gravemente superficiale ed ingiusta, da cui ne deriva l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura concorsuale.

Dagli accertamenti successivamente svolti, nessun tipo di controindicazione o patologia è stata riscontrata. Un'acutezza visiva, quindi, perfettamente in linea con i parametri fisici prescritti dal D.M. n. 78/2008 ed anzi persino al di sopra del limite minimo di 6/10 per l'occhio che vede meno. Il Sig. Roberto Galia è quindi fisicamente idoneo al servizio d'istituto.

Le superiori considerazioni dimostrano dunque in maniera incontrovertibile l'erroneità del giudizio tecnico della Commissione Medica nonché degli accertamenti clinici condotti sulla persona del ricorrente, ciò rendendo il provvedimento di esclusione irrimediabilmente viziato per violazione dell'art. 1, comma 1, lett. f) del Regolamento di cui al D.M. n. 78/2008 nonché da eccesso di potere per difetto di istruttoria. Dal che, il doveroso annullamento del provvedimento di esclusione.

Si contesta altresì la mancata trasparenza dei dati riportati dalla Commissione esaminatrice che, nella scheda di valutazione, riportava unicamente il punteggio del *Visus* dei due occhi, omettendo le singole misurazioni nonché l'indicazione degli strumenti utilizzati per le stesse. Detta omissione ha comportato non solo le conseguenze che hanno

oggi spinto il Sig. Galia ad incardinare il seguente giudizio, ma altresì la difficoltà nell'individuazione dell'errore commesso che, stante le valutazioni, è ipotizzabile che detto errore di misurazione sia dovuto al cattivo funzionamento degli strumenti utilizzati, che hanno determinato un risultato per così dire "falsato".

La documentazione medica versata in atti è sufficiente a palesare l'erroneità della valutazione d'idoneità espressa nei confronti del Sig. Roberto Galia, nonché le certezze sull'errore commesso circa la carenza nel Sig. Galia dei requisiti previsti dal bando.

Appare chiara la palese contraddizione insita nelle valutazioni operate dalla Commissione, che si limita ad una motivazione generica e meramente di stile; corollario a tutto questo è quindi la violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 241/90, che, nel caso di specie, avrebbe richiesto adeguata motivazione circa la mancanza di tali requisiti, necessari per l'ammissione al servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tale assunto trova ulteriore conforto nella giurisprudenza di codesto Tribunale Amministrativo, che in casi simili ha già censurato il giudizio espresso da una Commissione Medica disponendo l'annullamento degli atti impugnati (fra gli altri: cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I-bis del 06 Settembre 2018 con ord. nomina verificatore n. 2632/18 del 08/03/2018; TAR Lazio Roma, Sez. I-quater del 31 Ottobre 2017, n. 10892; TAR Lazio Roma, Sez. I-bis del 25 Luglio 2017, n. 8932).

A tal proposito, si riporta l'esempio di un caso analogo in cui l'Ecc.mo TAR intestato si è espresso: *“l'organo verificatore ha accertato che, nella specie, non sussistono le cause di inidoneità in contestazione. Conseguentemente, risultano fondate le deduzioni svolte dal ricorrente avverso il giudizio di non idoneità in contestazione, in particolare sotto l'assorbente profilo di censura dell'eccesso di potere, per difetto di istruttoria. Il ricorso risulta, pertanto, fondato e va accolto, con conseguente annullamento, per l'effetto, dei*

provvedimenti impugnati, per quanto di interesse” (cfr. TAR Lazio, Sez. I-bis del 20.4.2017, n. 4729).

ISTANZA DI VERIFICAZIONE

Alla luce di quanto su esposto, si chiede sin da ora a Codesto Ecc.mo Collegio di disporre una verifica di cui all'art. 66 C.p.A. ovvero nominare un CTU e/o disporre la rinnovazione della visita medica, al fine di accertare l'errore commesso dalla Commissione Medica esaminatrice nonché la conseguente illegittimità degli atti adottati, accertando dunque l'acutezza visiva naturale del ricorrente non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi con meno di 6/10 nell'occhio che vede meno, così come richiesto dal Bando di concorso in oggetto.

ISTANZA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E/O DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI IDONEE

La sussistenza del *fumus boni iuris* è evidente dall'esame dei motivi di diritto dedotti. Per quanto attiene al danno grave ed irreparabile, esso è palese ove si consideri che il Sig. Roberto Galia, in caso di giudizio di idoneità, avrebbe già potuto proseguire nelle successive fasi del concorso e che tale prosieguo gli è stato impedito da una valutazione di palese “inidoneità” del tutto sprovvista di riferimenti normativi e di congrue motivazioni. Pur avendo superato tutte le prove ed in possesso dei prescritti requisiti nonché dei relativi titoli, detto provvedimento di esclusione ha impedito al ricorrente di essere immesso nella graduatoria definitiva nonché, nelle more, di essere arruolato.

Per tali ragioni, ci si permette di evidenziare come la concessione dell'invocata tutela cautelare, se da un lato attribuirebbe una rilevante utilità al ricorrente (ammettendo il suo

inserimento -con riserva- in graduatoria), dall'altro non recherebbe alcun tipo di pregiudizio all'amministrazione resistente.

Si insiste, pertanto, affinché l'Ecc.mo TAR adotti la/e misura/e cautelare/i che ritenga più idonea/e a preservare le evidenti ragioni dell'odierno ricorrente, il quale, si ripete, è stato illegittimamente escluso.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI
PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4 C.P.A.**

Alla luce di quanto su esposto, l'odierno ricorrente e la scrivente difesa rivolgono istanza affinché l'Ecc.mo TAR e/o S.E. il Presidente autorizzi, ai sensi dell'art. 41, comma 4, C.p.A., la notifica del suesteso ricorso per pubblici proclami, indicando le modalità, le forme e i tempi della notifica, se del caso, ove lo ritenga opportuno, anche tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

Nel concorso in oggetto, il ricorrente si collocava, all'esito della terza prova, al posto n. 168 su 814 candidati.

A seguito dell'approvazione delle graduatorie, sopravvenuta prima dello scadere del termine per la notificazione del presente ricorso Giurisdizionale, le censure quivi contenute interessano tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale oggi impugnata. Si ritiene dunque necessario procedere alla notifica nei confronti di tutti i contro interessati, al fine di integrare il contraddittorio.

Con riferimento alle modalità di notificazione, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, si evidenzia che l'effettuazione delle notifiche individuali nei modi ordinari sarebbe resa difficile ed onerosa tenuto altresì conto della difficoltà nel reperire gli indirizzi di residenza o domicilio dei stessi a cui eseguire la notifica, con conseguente incertezza del buon esito della stessa.

Per le su esposte motivazioni, si richiede che venga autorizzata la notifica per pubblici proclami, di cui all'art. 41, co. 4 C.p.A., fissando le forme, i modi e i tempi entro cui ciò debba avvenire, se del caso autorizzando anche la notifica per pubblici proclami via web (a tal proposito si segnalano alcuni casi analoghi: cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I-bis, ordinanza collegiale n. 4656/2017; TAR Lazio Roma, Sez. I-bis, ordinanza collegiale n. 4729/2017; TAR Lazio Roma Sez. I-ter, ordinanza n. 1217/2014).

Per tutto quanto sopra dedotto e per quanto ancora deducibile, il Sig. Roberto Galia, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato chiede che

VOGLIA

L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa,

- In via cautelare: **sospendere** l'efficacia dei provvedimenti, **disponendo** l'inserimento, con riserva, del ricorrente nella graduatoria degli ammessi al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e/o adottare qualsiasi provvedimento volto a tutelare il diritto e l'interesse del Sig. Roberto Galia, che sia ritenuto da Codesto Ecc.mo T.A.R. adito;

- In via istruttoria: **disporre** una verifica e/o una Consulenza Tecnica d'Ufficio e/o una nuova visita medica sulla persona del Sig. Roberto Galia, al fine di valutare il quadro clinico del ricorrente, individuando la sussistenza o meno dei requisiti di cui bando in oggetto ovvero "*acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno*" nonché l'assenza di cause di inidoneità al servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come accertate nel provvedimento impugnato;

• In via istruttoria: si chiede che Codesto Ecc.mo T.A.R. **acquisisca** dall'Amministrazione tutti gli atti del procedimento ed, in particolare, i seguenti atti e documenti non in possesso del ricorrente: risultanze del verbale n. 32 del 9 Luglio 2019 redatto dalla Commissione esaminatrice;

• Nel merito: **accogliere** il presente ricorso ed annullare i provvedimenti impugnati, poiché erronei sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;

• Nel merito: **accertare e dichiarare** la presenza di un errore di valutazione e/o di misurazione commesso dalla Commissione Medica durante la visita del ricorrente;

• In accoglimento del ricorso, **condannare** l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, all'inserimento definitivo del ricorrente nella graduatoria dei candidati suscettibili di arruolamento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Con ogni conseguente statuizione anche in ordine ad onorari e spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Con riserva di motivi aggiunti, a seguito del deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento.

Si depositano i seguenti documenti, con riserva di depositarne ulteriori:

- 1) Allegato C, graduatoria dei vincitori del concorso a 250 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 676 del 18.10.2016;
- 2) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 15 Novembre 2016;
- 3) Decreto del Ministero dell'Interno –Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile– prot. n. 0015825 del 12.09.2019;
- 4) D.M. n. 529 del 30.10.2019;
- 5) D.M. n. 676 del 18.10.2016;

- 6) Dettaglio profilo scheda web del candidato Roberto Galia per il concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di Vigile di Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- 7) Allegato B – graduatoria finale dei posti di cui alla riserva del 45% del concorso a 250 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 676 del 18.10.2016;
- 8) Comunicazione del Ministero dell’Interno relativo alle modalità di svolgimento accertamenti idoneità psico-fisica;
- 9) Certificato medico Dott. Gaspare Piacentino datato 02.10.2019;
- 10) Certificato medico Dott.ssa Battistina Mandarà datato 04.10.2019, del Servizio Sanitario Nazionale-Regione Siciliana;
- 11) Decreto Ministero dell’Interno dell’11.03.2008, n. 78;
- 12) Allegato B – Tabella B ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 78/2008;
- 13) Certificato medico del Dott. Giuseppe Giunchiglia datato 21.06.2019 del C.M.O. Centro Medico Oftalmico;
- 14) Allegato A – graduatoria generale di merito del concorso a 250 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 676 del 18.10.2016.
- 15) Documento di identità e C.F. del Sig. Roberto Galia.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione.

Ai fini di legge si dichiara che il valore della controversia in oggetto è indeterminabile e che, trattandosi di ricorso avente ad oggetto rapporti di pubblico impiego, il pagamento del Contributo Unificato è ridotto della metà, nella misura di € 325,00#.

Roma, lì 06 Novembre 2019

Avv. Claudia Marceca